



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43

OGGETTO: ADESIONE ALL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA. APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **30/07/2014** alle ore **18.00** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinario** ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

		Presenti
SIMONI Lucio	Presidente	SI
PATRIZIO Angelo	Sindaco	SI
MARCECA Baldassare	Consigliere_Ass	SI
MATTIOLI Carla	Consigliere_Ass	SI
TAVAN Enrico	Consigliere_Ass	AG
MORRA Rossella	Consigliere_Ass	SI
ARCHINA' Andrea	Consigliere_Ass	SI
CROSASSO Gianfranco	Consigliere	SI
REVIGLIO Arnaldo	Consigliere	SI
BUSSETTI Giulia	Consigliere	SI
PATRIZIO Rosa	Consigliere	SI
TABONE Renzo	Consigliere	SI
SADA Aristide	Consigliere	SI
SPANO' Antonio	Presidente	SI
ZURZOLO Bastiano	Consigliere	SI
BORELLO Cesare	Consigliere	SI
PICCIOTTO Mario	Consigliere	SI

Assume la presidenza il Presidente Sig. SIMONI Lucio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. SIGOT Livio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente lascia la parola all'Assessore Marceca il quale relaziona sul presente punto all'ordine del giorno.

Intervengono i Consiglieri Picciotto, Sada, Borello, il Sindaco, Marceca, Reviglio.

Il Presidente chiede di procedere alla votazione della proposta per appello nominale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Marceca,

Vista la proposta di deliberazione n. 47 del 23/07/2014 redatta dal Segretario Generale, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: ***“ADESIONE ALL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA. APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO.”***

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 18/7/2014 con cui è stato differito al 30/09/2014 il termine di approvazione del bilancio 2014 per gli Enti Locali;

Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 04.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 in data 02.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Presenti e votanti: n. 16

Voti Favorevoli n. 11 (il Sindaco Patrizio e i Consiglieri Simoni, Marceca, Mattioli, Morra, Archinà, Crosasso, Reviglio, Bussetti, Patrizio R., Tabone)

Voti Contrari n. 5 (i Consiglieri Sada, Spanò, Zurzolo, Borello, Picciotto)

Constatato l'esito delle votazioni e il raggiungimento del quorum di 2/3 previsto dall'art. 6 e 32 del TUEL 267/2000

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta del Segretario Generale, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

Si dà atto che alle ore 19,10 lasciano definitivamente l'aula i Consiglieri Morra, Borello e Zurzolo portando a 13 il numero dei presenti.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge ed il testo integrale degli interventi sarà allegato a verbale successivamente dopo regolare trascrizione dai files di registrazione.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Area Amministrativa

Al Consiglio Comunale
proposta di deliberazione n. 47
redatta dal Segretario Generale

OGGETTO: ADESIONE ALL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA. APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO.

Su richiesta del Sindaco Angelo PATRIZIO.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 17.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, si è manifestata la volontà del Comune di Avigliana di aderire all'Unione Montana dei Comuni della Bassa Valle Susa e Val Cenischia e si è approvata la bozza dello "Statuto" dell'Unione Montana dei Comuni della Bassa Valle Susa e Val Cenischia;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13/2/2014 il Comune ha aderito all'Unione Montana dei Comuni della Bassa Valle Susa e Val Cenischia approvando la bozza dello "Statuto" dell'Unione Montana dei Comuni della Bassa Valle Susa e Val Cenischia;
- a seguito delle elezioni amministrative di maggio, alcuni Comuni dell'ambito territoriale di Valle che prima non avevano aderito (Borgone di Susa, Condove, Rubiana e Susa), hanno deciso di parteciparvi;
- si è pertanto nuovamente riunito il Gruppo di lavoro per la stesura degli atti costitutivi dell'Unione ed è stato anche deciso di modificare la denominazione, in "Unione Montana Valle Susa"
- con mail del 15 luglio la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone ha trasmesso il testo definitivo dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Unione Montana dei Comuni della Valle Susa, per la nuova approvazione da parte dei Consigli Comunali;
- si ritiene pertanto opportuno proporre al Consiglio comunale di revocare la propria precedente deliberazione, riapprovando gli atti suddetti che, oltre a prevedere la partecipazione totale di 23 Comuni all'Unione, contemplano anche le nuove più snelle modalità di revisione dello Statuto dell'Unione consentite dalla legge 56/2014 e la nomina del Consiglio dell'Unione più aderente al testo dell'art. 32 del TUEL 267/2000;
- per l'approvazione della suddetta documentazione statutaria è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 13.2.2014;
3. Di approvare l'adesione del Comune di Avigliana, la bozza dello Statuto dell'Unione Montana Valle Susa, composto da n. 36 articoli, nonché la bozza dell'atto costitutivo dell'Unione medesima, nei testi che si allegano alla presente deliberazione, dove sono evidenziate per comodità di lettura le modifiche rispetto al testo precedente, affinché ne diventino parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che, in base all'art. 1, comma 1, dello Statuto in approvazione, costituiranno l'Unione Montana i Comuni di Almese, Avigliana, Bruzolo, Bussoleno, Borgone Susa, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, Rubiana, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo;

5. Di subordinare l'adesione del Comune al mantenimento di una spesa massima di partecipazione alle spese generali dell'Unione Montana non superiore alle quote fisse della ex Comunità Montana, esclusi i costi di partecipazione di volta in volta previsti per le singole funzioni associate;
6. Di dare atto che lo Statuto approvato con la presente deliberazione, dopo l'esecutività, sarà nuovamente affisso all'albo pretorio per la durata di trenta giorni, per l'entrata in vigore;
7. Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 23 luglio 2014

Il Segretario Generale
F.to (Dr Livio SIGOT)

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

STATUTO

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 - Costituzione, scopo e funzioni dell'Unione montana

1. I Comuni di Almese, Avigliana, Bruzolo, Bussoleno, Borgone Susa, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, Rubiana, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000, della L.R. 28.09.2012 n.11 s.m.i., costituiscono l'Unione Montana Valle Susa – di seguito indicata per brevità Unione montana o Unione – secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi e per la gestione delle funzioni di area vasta indicate dalla normativa regionale.
 2. L'Unione montana è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica e potestà statutaria e regolamentare che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.
 3. L'Unione montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le conferiscono.
 4. All'interno dell'Unione montana possono essere definiti dei sub-ambiti ottimali e flessibili, su base geografico-territoriale o su base operativa-funzionale, nei quali la gestione associata possa conseguire maggiore efficacia, efficienza ed economicità, attraverso lo strumento della Convenzione tra Comuni.
 5. L'Unione montana esercita le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.
- L'unione montana esercita inoltre, a seguito di conferimento da parte dei Comuni:
- le funzioni e i servizi propri dei comuni che le verranno conferiti;
 - le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
 - le funzioni di sviluppo e promozione del territorio;
 - le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane, in particolare in materia di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale, economia forestale, energie rinnovabili, opere di manutenzione ambientale, difesa dalle valanghe, turismo in ambiente montano, artigianato e produzioni tipiche, mantenimento dei servizi essenziali, servizio scolastico, incentivi per l'insediamento nelle zone montane.
 - L'Unione può altresì esercitare le funzioni fondamentali che i comuni sono tenuti a svolgere in forma associata ai sensi dell'art.14, commi 27 e 28 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n.122.
6. L'unione può altresì stipulare convenzioni con altre Unioni, o con singoli Comuni.
 7. I Comuni montani che non fanno parte dell'Unione si convenzionano con l'Unione montana per l'esercizio delle funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane.

Art. 2 - Denominazione e sede

1. L'Unione assume la denominazione di "Unione Montana Valle Susa".
2. La sede legale provvisoria dell'Unione montana è Villa Ferro, a Bussoleno, nella quale si svolgono di regola le adunanze degli organi elettivi dell'Unione. La sede definitiva potrà essere individuata in uno dei Comuni aderenti all'Unione.
3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, individuati dall'organo esecutivo.

Art. 3 - Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove il coinvolgimento dei Comuni associati e delle comunità locali, favorendo la partecipazione alla formazione delle scelte amministrative e alla valutazione dei risultati conseguiti, e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 - Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, è disciplinato da apposito regolamento approvato, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'Unione con il sistema della doppia maggioranza degli aderenti all'unione, data sia dal numero dei Comuni che degli abitanti, fatto salvo il numero legale per rendere valida la seduta.
2. Il regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.
3. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, la Comunità Montana preesistente, in sede di avvio dell'Unione, mette a disposizione la sede, le attrezzature ed il personale dipendente, secondo modalità stabilite con specifica intesa. L'ulteriore personale necessario, nel rispetto dei criteri di economia, efficienza ed efficacia, verrà messo a disposizione dai Comuni aderenti nei modi consentiti dalla legge.
4. L'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, può essere conferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni conferenti e dal Consiglio dell'Unione.
5. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni montani non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.
6. Qualsiasi accrescimento di competenze da parte dell'Unione richiede che, all'atto di approvazione da parte dei Consigli Comunali, e di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione, sia predisposto un dettagliato piano circa il personale previsto per la gestione della nuova competenza, e le risorse per la copertura finanziaria della nuova funzione o del nuovo servizio, tale da garantire la sostenibilità del nuovo impegno ed il pareggio di bilancio.

CAPO II - ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 - Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a) il Consiglio
 - b) il Presidente
 - c) la Giunta
2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori comunali in carica dei Comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 6 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da 27 membri e garantisce la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti.
2. ~~Il rappresentante del Comune in seno all'Unione è il Sindaco, ovvero un Consigliere Comunale nominato dal Sindaco con proprio provvedimento.~~
2. Ciascun Consiglio Comunale elegge, tra i propri componenti con votazione palese, cui partecipa anche il Sindaco, il rappresentante del Comune nel Consiglio dell'Unione.
3. Alle minoranze spettano quattro rappresentanti. I rappresentanti delle minoranze sono eletti, fra i medesimi consiglieri di minoranza, dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato; per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni

elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica. La Conferenza straordinaria è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti all'ultimo censimento ed elegge, con la presenza della metà più uno dei componenti, i quattro rappresentanti delle minoranze che hanno ottenuto il maggior numero di voti con il sistema a unica preferenza. Qualora in corso di mandato, per dimissioni o altre cause, venga a cessare uno dei componenti di minoranza, gli subentra il primo dei non eletti nel corso della Conferenza straordinaria.

4. Tutte le deliberazioni del Consiglio sono approvate con doppia maggioranza, data dal numero dei Consiglieri e degli abitanti rappresentati dai consiglieri eletti da ciascun Consiglio Comunale.

5. Il numero degli abitanti è quello risultante dall'ultimo censimento.

6. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.

7. La comunicazione della rappresentanza comunale in seno all'Unione, ~~direttamente assicurata dal Sindaco, ovvero attraverso il membro designato~~, deve avvenire entro 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.

8. Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto a comunicare una diversa determinazione, il Sindaco è considerato componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune, sino a differente determinazione.

9. ~~Il Sindaco può sostituire in ogni tempo il rappresentante comunale nominato.~~

10. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.

11. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili, nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, i rappresentanti dei Comuni dell'Unione restano in carica sino all'insediamento dei nuovi Consiglieri.

Art. 7 - Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata, entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni, ~~dal Sindaco (o sue rappresentante nominato)~~ del Comune con il maggior numero di abitanti, che la presiede e pone all'ordine del giorno la convalida dei rappresentanti comunali designati, l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 8 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione, il Presidente, il Vice Presidente e i 5 componenti della Giunta, nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei suoi componenti. Per la validità dell'elezione è richiesta la maggioranza dei 2/3.

2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

3. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta della Giunta, uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale. Il Consiglio è altresì convocato quando ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri.

2. Il Consiglio adotta, con la maggioranza dei 2/3, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

Art. 10 - Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, ~~interpellanze~~ e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

4. I ~~Per i~~ Consiglieri ~~nominati dal Sindaco~~ che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.

Art. 11 - Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica con l'acquisizione al protocollo dell'Unione della specifica comunicazione del Sindaco del Comune.

2. I Consiglieri ~~(Sindaco o consigliere nominato dal Sindaco)~~ durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio del Comune del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, ~~o il caso di sostituzione del rappresentante comunicato dal Sindaco del Comune di appartenenza.~~

3. Il rappresentante di un Consiglio comunale disiolto decade dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il rappresentante comunale negli organi dell'Unione.

Art. 12 - Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

a) dimissioni;

b) decadenza, ~~per i rappresentanti nominati dal Sindaco~~, per mancato intervento alle sedute del Consiglio;

c) revoca da parte del Consiglio Comunale e contestuale nomina di un nuovo consigliere. ;

d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;

e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione da essi nominati, i ~~Sindaci dei~~ Comuni ai quali essi appartengono provvedono, entro 30 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, a designare il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente statuto.

3. I Consiglieri che rappresentano le minoranze consiliari sono sostituiti con le modalità individuate all'art.6.

Art. 13 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 9 comma 2 del presente Statuto.

Art. 14 - Elezione del Presidente e della Giunta

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i propri membri e deve ricoprire la carica di Sindaco presso uno dei Comuni aderenti all'Unione.

2. I componenti della Giunta dell'Unione devono necessariamente essere componenti dell'esecutivo dei Comuni (Sindaco, Vice Sindaco e Assessori) senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. L'elezione del Presidente e della Giunta, per un totale di 7 componenti dell'organo esecutivo, avviene con votazione palese, a maggioranza qualificata dei 2/3 ~~dei consiglieri e degli abitanti.~~

Art. 15 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;

- a) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione ;
- b) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
- c) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno ;
- d) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante;
- e) adotta atti monocratici (decreti) in relazione a proprie specifiche competenze ;
- f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
- g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
- h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
- i) riceve le interrogazioni, le ~~interpellanze~~, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 16 - Cessazione della carica

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.
2. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 17 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione montana .
2. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri 5 membri, denominati assessori, per un totale di 7 componenti.
3. Ad un componente dell'Esecutivo è attribuita apposita delega per l'esercizio da parte dell'Unione delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della restante normativa, comunitaria, statale e regionale in favore dei territori montani.

Art. 18 - Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
2. La Giunta, in particolare, provvede:
 - o ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
 - o ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - o ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
 - o a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - o ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
 - o ad elaborare ed approvare il Regolamento Generale d'Organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.

4. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento, approvato con i quorum previsti per le modifiche statutarie.
5. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
6. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i..

CAPO III - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 - Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
3. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando anche personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi .

Art. 20 - Regolamento di organizzazione e dotazione organica.

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.
2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e gestione determinandone finalità, obiettivi, responsabilità e sistemi di valutazione dei risultati raggiunti.
3. In sede di prima attuazione del presente Statuto, nel regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione.
4. Le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte, in sede di insediamento dell'Unione montana, da un dipendente della preesistente comunità montana in possesso dei requisiti richiesti nominato dal Presidente o, in assenza, da un Segretario comunale nominato dal Presidente, scelto tra i Segretari comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione.

CAPO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 21 - Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 22 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
 - fondo regionale per la montagna

- fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano
- tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni
- trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e di altri Enti locali
- contributo ordinario dei Comuni aderenti
- trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati
- contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi
- contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate
- trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati
- trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento
- rendite patrimoniali
- accensione di prestiti
- prestazioni per conto di terzi
- altri proventi o erogazioni .

Art. 23 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredata dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 24 - Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25 - Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il temine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predisponde insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge
2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 26 - Revisore dei conti

1. Salvo diversa disposizione di legge, il Consiglio dell'Unione ~~elegge—nomina—~~, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il revisore dei conti, sorteggiato secondo le modalità previste dalla legge, che dura in carica tre anni ~~ed è rieleggibile per una sola volta e non può svolgere l'incarico per più di due volte.~~
2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.
5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.
6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

7. La normativa della revisione economico finanziaria è dettata dal titolo VII[^], articoli dal 234 al 241 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, che disciplina nello specifico le attribuzioni, i compiti, le funzioni e i limiti dell'organo di revisione economico finanziaria.

Art. 27 - Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere, nell'osservanza delle norme dettate dal Titolo V[^] ed in particolare dal Capo I° (articoli dal 208 al 213) del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

Art. 28 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili attribuiti in conseguenza dell'equo riparto effettuato tra le diverse Unioni (od anche singoli Comuni), beni provenienti dalla preesistente Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, alla quale l'Unione succede per i Comuni che hanno scelto tale forma associativa come delimitata, ai sensi dell'art.12 della legge regionale n.11 del 28.09.2012 ;
 - a) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - b) dalle partecipazioni societarie;
 - c) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V - DURATA, RECESSO E SCIOLIMENTO

Art. 29 - Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata di dieci anni , salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.

Art. 30 - Adesione e recesso del Comune

1. L'adesione di nuovi Comuni, che abbiano i requisiti fissati dalla normativa regionale, comporta la modifica dello Statuto che dovrà essere approvata a maggioranza qualificata dai Consigli dei Comuni richiedenti e dal Consiglio dell'Unione, secondo l'art. 6 del D.lgs 2677/2007 e s.m.i.
2. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.
3. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.
4. La deliberazione di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

Art. 31- Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:
 - a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.
 - a) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'Unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa.
 - b) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato d'intesa dalle parti.

Art. 32 - Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.
2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, salvaguardando i rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente.

CAPO VI - MODIFICHE STATUTARIE

Art. 33 - Modifiche statutarie

1. ~~L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ai singoli Consigli comunali dei Comuni aderenti all'Unione.~~
2. ~~Le modifiche statutarie si intendono approvate quando tutti i Consigli comunali dei Comuni aderenti hanno deliberato favorevolmente, con le maggioranze previste per l'approvazione dello statuto, sulla proposta di modifica.~~
3. ~~Il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria che entra in vigore decorsi 30 giorni dall'inizio della pubblicazione della stessa all'albo dell'ultimo Comune che vi provvede.~~
1. In fase di prima istituzione lo statuto dell' Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone.
2. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.
3. Gli atti regolamentari dell'Unione richiedono per l'approvazione la maggioranza dei 2/3.
4. In sede di prima applicazione e per il primo anno solare di attività il Tesoriere dell'ente è il Tesoriere della preesistente Comunità Montana.

Art. 35 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio :
 - a) alle norme della Legge Regionale n.11/28.09.2012 “Disposizioni organiche in materia di enti locali” s.m.i.;
 - a) alle norme del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/18.08.2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Art. 36 - Entrata in vigore.

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs.. 267/18.08.2000 e s.m.i.
2. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.

Repertorio n.

ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA

L'anno , il giorno del mese di , con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge:

TRA

il Comune di ALMESE, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva;

il Comune di AVIGLIANA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva;

il Comune di BORGONE SUSA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva;

il Comune di BRUZOLO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva;

il Comune di BUSSOLENO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva;

il Comune di CAPRIE, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva;

il Comune di CASELETTE, rappresentato dal Sindaco pro-tempore il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva;

il Comune di CHIANOCCO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva;

il Comune di CHIUSA DI SAN MICHELE, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva;

il Comune di CONDOVE, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva;

il Comune di MATTIE, rappresentato dal Sindaco pro-tempore il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva;

il Comune di MOMPANTERO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva;

il Comune di NOVALESA rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva;

il Comune di RUBIANA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva;

il Comune di SANT'ANTONINO DI SUSA rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del.....esecutiva ;

il Comune di SANT'AMBROGIO DI TORINO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva;

il Comune di SAN DIDERO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva;

il Comune di SAN GIORIO DI SUSA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva;

il Comune di SUSA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva;

il Comune di VAI, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva;

il Comune di VENAUS, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva;

il Comune di VILLAR DORA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva;

il Comune di VILLAR FOCCHIARDO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva;

PREMESSA

I Comuni di Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, Rubiana, Sant'Antonino di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, San Didero, San Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo, tutti facenti parte della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, ente locale ricostituito con effetto dal 1.1.2010, giusta D.P.G.R. n. 83 del 28.08.2009, ed oggi in corso di trasformazione in unioni montane di Comuni, secondo il procedimento disciplinato dall'art.12 della legge regionale n. 11 del 28.09.2012, intendono proseguire e rafforzare il percorso di integrazione associativa positivamente sperimentato all'interno dell'ente montano in scioglimento.

Tale processo di trasformazione viene concretato perseguido sempre ed ancora l'obiettivo di conseguire l'unitarietà di gestione amministrativa dei territori montani della Bassa Valle Susa e Val Cenischia, avviando col nuovo

ente, secondo la più recente disciplina normativa, la forma associativa ritenuta più idonea per garantire nei modi più efficaci ed economici l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi a beneficio specialmente dei comuni con meno di 3.000 abitanti, soggetti agli obblighi e ai vincoli previsti dalla legge dello Stato n. 135 del 7.8.2012, articolo 19 comma 1^, e ciò mediante la costituzione di una "Unione Montana di Comuni", con le forme ammesse di esercizio associato.

A tal fine, l'ambito territoriale ottimale per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali viene confermato nel territorio dei Comuni medesimi.

In particolare, scopo dell'Unione è anche quello di garantire continuità amministrativa all'esercizio di tutte le funzioni ed attività svolte dalla Comunità Montana Valle Susa e Val

Sangone, specie in relazione alle cosiddette "Funzioni montane", a tal fine subentrando a titolo universale, nei modi e nelle forme previsti dalla legge regionale n. 11/28.9.2012 di riordino territoriale, sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, che nella titolarità di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati alla medesima forma associativa soppressa, confermando la volontà di consolidare ed implementare, con l'esperienza dell'Unione montana, anche mediante l'utilizzo delle Convenzioni tra Comuni, ai sensi del 2^a comma dell'art

5 della legge regionale n. 11/2012, tutte le forme di gestione associata in atto.

Per queste motivazioni, i Comuni di Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, Rubiana, Sant'Antonino di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, San Didero, San Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo, con conformi deliberazioni consiliari, hanno approvato la costituzione dell'Unione montana di Comuni, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 7^a della legge regionale n. 11/28.9.2012, attribuendo la denominazione di "Unione Montana Valle Susa".

Quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Le premesse tra i Comuni sottoscrittori del presente atto costitutivo sono fondamentale presupposto e costituiscono patto.
1. Tra i Comuni di Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, Rubiana, Sant'Antonino di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, San Didero, San Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo, come sopra rappresentati, con il presente atto è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, ed in particolare comma 7^a della legge regionale n. 11 del 28.09.2012, l'Unione montana di comuni .
2. All'unione montana di comuni viene attribuita la denominazione di "Unione Montana Valle Susa".
3. L'Unione Montana Valle Susa è un ente locale con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di potestà statutaria e regolamentare ai sensi dell'articolo 4 comma 2^o e comma 3^o della legge regionale n.11/28.9.2012 e dell'art. 32 del D. Lgs n. 267/18.8.2000 e smi.
4. L'Unione ha sede legale provvisoria nel territorio del Comune di Bussoleno, ma può articolare uffici periferici anche nel territorio degli altri Comuni aderenti.
6. L'Unione montana è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente e in via prioritaria, ovvero anche per coordinarne l'esercizio associato, attraverso gli strumenti previsti dalla legge regionale n. 11/28.9.2012, una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti, ai sensi dell'art. 4 comma 1^o della legge regionale n. 11/28.9.2012, accanto alle altre funzioni cosiddette "montane" sino ad oggi esercitate dalle Comunità Montane, in corso di scioglimento, altresì operando in qualità di agenzia di sviluppo dei territori montani, secondo le modalità appositamente ed opportunamente specificate nello Statuto dell'ente, che si allega al presente atto costitutivo per farne parte integrante e sostanziale.
7. L'Unione Montana dei Comuni della Bassa Valle Susa e Val Cenischia subentra a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, derivanti dalla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, alla conclusione della procedura di liquidazione disciplinata dall'art. 15 della legge regionale n. 11/28.9.2012, ed in conseguenza dell'esito dei relativi Decreti Commissariali previsti in particolare dal comma 7 del predetto articolo 15, per la parte che compete ai citati comuni di Almese, Avigliana, Borgone Susa,

Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, Rubiana, Sant'Antonino di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, San Didero, San Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.

7. L'Unione montana di comuni esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione, promozione, tutela e salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 comma 2^a della Costituzione, operando in qualità di agenzia di sviluppo della montagna.

8. L'Unione montana di comuni esercita :

- a) le funzioni e i servizi propri dei Comuni che le verranno conferiti;
- b) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
- c) le funzioni di sviluppo e promozione del territorio;
- d) le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane, per le quali si rimanda allo Statuto.

9. L'Unione montana di comuni può altresì esercitare infine le funzioni fondamentali che i Comuni sono tenuti a svolgere in forma associata ai sensi dell'art. 14, commi 27 e 28 del decreto legge 31.05.2010 n.78 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010 n.122.

10. L'Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi. E' compito dell'Unione proseguire nella progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, anche continuando il progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali già iniziato e consolidato mediante lo strumento associativo della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone in corso di scioglimento.

11. I principi fondamentali dell'Unione, gli organi di governo e la loro disciplina, quella delle funzioni e dei servizi associati, i principi dell'organizzazione amministrativa, i rapporti tra Unione e Comuni aderenti, la finanza dell'Unione, gli strumenti di attuazione dei fini istituzionali, sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione, articolato in numero 36 articoli.

12. L'Unione è costituita a tempo determinato con durata di 10 anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto costitutivo. I Comuni aderenti possono modificare il presente atto costitutivo con le modalità fissate per l'adozione e la modifica dello Statuto, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge ed in particolare dal D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i all'articolo 6.

13. Sono organi dell'Unione la cui composizione e funzionamento sono definiti e disciplinati nell'allegato Statuto:

- ♦ Il Consiglio
- ♦ La Giunta
- ♦ Il Presidente

14. Il Consiglio dell'Unione composto da 27 membri ed i relativi organi d'amministrazione, e cioè Presidente e Giunta, composta da 7 membri, vengono nominati, insediati ed agiscono secondo le procedure e la disciplina fissate dal capo II° "Organi di Governo" dello Statuto, come in particolare disciplinato dagli articoli dal n. 5 al n. 18.

16. Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di enti locali ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267/18.8.2000 e s.m.i. art. 32 "Unioni di Comuni", ed alla citata legge regionale n. 11/28.9.2012 s.m.i., nonché a

quanto specificatamente previsto dai 36 articoli dello Statuto dell'Unione più volte richiamato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di ALMESE il Sindaco

Per il Comune di AVIGLIANA il Sindaco

Per il Comune di BORGONE SUSA il Sindaco

Per il Comune di BRUZOLO il Sindaco

Per il Comune di BUSSOLENO il Sindaco

Per il Comune di CAPRIE il Sindaco

Per il Comune di CASELETTE il Sindaco

Per il Comune di CHIANOCCO il Sindaco

Per il Comune di CHIUSA DI SAN MICHELE il Sindaco

Per il Comune di CONDOVE il Sindaco

Per il Comune di MATTIE il Sindaco

Per il Comune di MOMPANTERO il Sindaco

Per il Comune di NOVALESA il Sindaco

Per il Comune di RUBIANA il Sindaco

Per il Comune di SANT'ANTONINO DI SUSA il Sindaco

Per il Comune di SANT'AMBROGIO DI TORINO il Sindaco

Per il Comune di SAN DIDERO il Sindaco

Per il Comune di SAN GIORIO DI SUSA il Sindaco

Per il Comune di SUSA il Sindaco

Per il Comune di VAIÉ il Sindaco

Per il Comune di VENAUS il Sindaco

Per il Comune di VILLAR DORA il Sindaco

Per il Comune di VILLAR FOCCHIARDO il Sindaco



Pareri

Comune di Avigliana

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 47**

Ufficio Proponente: **Segretario Generale**

Oggetto: **ADESIONE ALL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA. APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Sindaco)

Per la regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c.1, ed in ordine alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000, modif.to dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D.L. 174/2012, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/07/2014

Il Responsabile di Settore

Dr. Livio Sigot

Visto contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/07/2014

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Vanna ROSSATO

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to SIMONI Lucio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. SIGOT Livio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____.

Avigliana, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SIGOT Livio

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____.**
ai sensi dell'art. 124 - comma 1 – T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000.
- viene ripubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____.**
ai sensi dell'art. 83 - comma 3 dello Statuto Comunale.
- è divenuta esecutiva in data _____**
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.**

Avigliana, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SIGOT Livio